

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventisei giugno duemilasette in Bari, in Via Imbriani n.16, nel mio studio

Dinanzi a me Federico Lojodice, notaio in Bari iscritto al collegio notarile del distretto di Bari

sono comparsi

- Capurso Pasquale, nato a Molfetta il giorno 25 luglio 1963, domiciliato a Giovinazzo Viale Aldo Moro n.8/D, ncf.dichiarato CPR PQL 63L25 F284U;

- Fanelli Pietro, nato a Castellana Grotte il giorno 1 giugno 1954, domiciliato a Castellana Grotte Via Don Filippo Lanzillotta n.22, ncf.dichiarato FNL PTR 54H01 C134U;

- Fiore Domenico, nato a Bari il giorno 26 marzo 1965, domiciliato a Giovinazzo Via Dogali n.31, ncf.dichiarato FRI DNC 65C26 A662M;

- Gioia Maria, nata a Oria il giorno 14 maggio 1961, domiciliata a Latiano Contrada Fieo s.n., ncf.dichiarato GIO MRA 61E54 G098Y;

- Guglielmo Rosario, nato a Ortelle il giorno 23 aprile 1967, domiciliato a Ortelle Via G. Carducci n.4, ncf.dichiarato GGL RSR 67D23 G136D;

- Mancone Pasquale, nato a Spinazzola il giorno 15 aprile 1971, domiciliato a Spinazzola Via Vittorio Veneto n.18, ncf.dichiarato MNC PQL 71D15 I907X;

- Martinelli Paolo, nato a Corato il giorno 25 gennaio 1965, domiciliato a Corato Via Salarario n.3/B, ncf.dichiarato MRT PLA 65A25 C983M;

- Narracci Giovanni, nato a Polignano a Mare il giorno 16 gennaio 1967, domiciliato a Polignano a Mare Via Cavour n.41, ncf.dichiarato NRR GNN 67A16 G787P;

- Nichil Luciana, nata a Miggiano il giorno 19 aprile 1970, domiciliata a Ortelle Via G. Carducci n.4, ncf.dichiarato NCH LCN 70D59 F194L;

- Pellegrino Francesca, nata a Bari il giorno 25 agosto 1974, domiciliata a Bari Via Domenico Nicolai n.353, ncf.dichiarato PLL FNC 74M65 A662Z;

- Ricciardi Antonia, nata a Cassano delle Murge il giorno 12 gennaio 1969, domiciliata a Cassano delle Murge Via Rocco Martelli n.11, ncf.dichiarato RCC NTN 69A52 B998K;

- Rizzo Giovanna, nata a Bari il giorno 16 aprile 1956, domiciliata a Bari Via Amendola n.205/I, ncf.dichiarato RZZ GNN 56D56 A662L e

- Spadavecchia Laura, nata a Bagnoregio il giorno 19 luglio 1956, domiciliata a Molfetta Via Ungaretti n.31, ncf.dichiarato SPD LRA 56L59 A577J

Detti comparenti, cittadini italiani, che preliminarmente si dichiarano noti tra loro, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto



con il quale

Articolo 1

Tra Capurso Pasquale, Fanelli Pietro, Fiore Domenico, Gioia Maria, Guglielmo Rosario, Mancone Pasquale, Martinelli Paolo, Narracci Giovanni, Nichil Luciana, Pellegrino Francesca, Ricciardi Antonia, Rizzo Giovanna e Spadavecchia Laura è costituita, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, una associazione denominata:

"Associazione di Volontariato FIORI DI VERNAL"

Articolo 2

La sede dell'Associazione è fissata in **Molfetta** alla Via Amedeo n.55.

Articolo 3

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Trattandosi di una Associazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n.266 e della Legge Regione Puglia n.11/94, essa non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione persegue le finalità di assistenza, in tutte le sue possibili forme di espressione, a favore di persone affette da "Cheratocongiuntivite Vernal", patologia definita "rara" che manifesta la sua sintomatologia in età infantile e adolescenziale.

L'Associazione è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere-Segretario e da tre Consiglieri, nominati ai sensi dell'allegato statuto

Il Consiglio Direttivo, per il primo triennio, viene qui all'atto nominato nelle persone di:

Gioia Maria, Presidente;

Fiore Domenico, Vice Presidente;

Mancone Pasquale, Tesoriere-Segretario e

Pellegrino Francesca, Guglielmo Rosario e Narracci Giovanni, Consiglieri

i quali, presenti, accettano dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Articolo 6

La quota di iscrizione degli associati sarà determinata dal Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza.

Articolo 7

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette.

Articolo 8

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione

Il presente atto gode delle agevolazioni fiscali previste dal primo comma dell'articolo 8 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

Le parti, avendone conoscenza, mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e confermano

Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio, su fogli uno per pagine tre

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quaranta

Firmato: Capurso Pasquale, Fanelli Pietro, Domenico Fiore, Gioia Maria, Guglielmo Rosario, Mancone Pasquale, Martinelli Paolo, Giovanni Narracci, Nichil Luciana, Francesca Pellegri-
no, Ricciardi Antonia, Giovanna Rizzo, Laura Spadavecchia, Federico Lojodice notaio

Allegato "A" all'atto raccolta n.11102

S T A T U T O

dell'Associazione di Volontariato

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della Legge Regionale Puglia nr.11/1994, denominata "**FIORI DI VERNAL**".

Art. 2

L'associazione ha sede in **Molfetta** (BA), e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L'associazione "**FIORI DI VERNAL**" è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione persegue le finalità di assistenza, in tutte le sue possibili forme di espressione, a favore di persone affette da "**Cheratoconguntivite Vernal**", patologia definita "rara" che manifesta la sua sintomatologia in età infantile e adolescenziale.

In particolare, l'Associazione contribuisce a diffondere la conoscenza delle problematiche di carattere socio-sanitarie che affliggono le persone affette da "**Cheratoconguntivite Vernal**", operando nei confronti:

a) della popolazione, per una divulgazione culturale della patologia e della sua sintomatologia, degli effetti sul paziente e delle cure a disposizione, costituendo un punto di riferimento sul territorio e di indirizzo verso il comparto medico, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e della re-

te internet per la creazione di un sito web e di una e-mail, finalizzati sia alla divulgazione delle attività associative che alla diffusione di documenti medico-scientifici;

b) delle Istituzioni competenti, per il riconoscimento giuridico della patologia, la tutela dei diritti e dell'assistenza sanitaria, promovendo iniziative, attività e soluzioni che vadano incontro alle esigenze ed alle aspettative dei pazienti e delle loro famiglie;

c) del settore medico-scientifico, al fine di stimolare e sostenere lo studio della patologia e la ricerca di terapie idonee per la cura,

proponendo, altresì, ogni iniziativa utile al miglioramento ed alla tutela delle condizioni di vita dei pazienti affetti da "Cheratoconguntivite Vernal".

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 5

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:

- ordinari, tutti coloro che partecipano alle attività dell'associazione, previa iscrizione alla stessa e versamento di una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;

- operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statu-

tarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'associato espulso non può essere più ammesso.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli asso-

ciati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art. 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Coordinatore Scientifico;
- f) il collegio di Probiviri (eventuale).

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- f) individuare il numero dei componenti del Comitato Scientifico.

Art. 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e, ove espressamente richiesto dall'associato al momento dell'ammissione, con comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma e/o sms. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.


Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere - segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un



apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19

Al tesoriere-segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell'associazione .

Art. 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in

